

XXIICOMUNITÀ MONTANA “DEGLIAURUNCIEAUSONI– LENOLA”

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 16

DEL 07.10.2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO AL PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SUPPORTO, AFFIANCAMENTO OPERATIVO ED ASSISTENZA.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze consiliari.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA XXII[^] COMUNITÀ MONTANA

DEGLI AURUNCI E AUSONI

CON I POTERI DELL'ORGANO ESECUTIVO

VISTO il decreto n. T00136 del 12/09/2025 con il quale L'Avv. Pietro Forte è stato nominato Commissario liquidatore della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 26 marzo 2024, n.4;

PREMESSO che il rag. Antonello Rosati è stato collocato in quiescenza, con decorrenza dal 08/01/2025, avendo lo stesso maturato il servizio utile a fini pensionistici secondo la normativa vigente;

TENUTO CONTO che il soprannominato dipendente, cat. C5, per svariati anni ha ricoperto l'incarico di posizione organizzativa, ricondotta con il CCNL Funzioni Locali 2019-2021, alla nuova tipologia di incarichi di elevata qualificazione, con responsabilità dell'Area, Amministrativa/Economico- Finanziario ed *ad interim*, dell'Area Tecnica della XXII Comunità Montana degli Aurunci e degli Ausoni di Lenola;

VISTO che la normativa in vigore, ed in particolare la L. 23/12/1994 n. 724 - Art. 25 (Incarichi di consulenza), il D.L. 6/07/2012 n. 95 - Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, Circolare n. 6 del 4/12/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 24/06/2014, n. 90” prevedono la possibilità di assegnare detti incarichi di collaborazione autonoma anche a dipendente in quiescenza, in base ai seguenti principi:

- È fatto divieto di attribuire incarichi onerosi di studio, consulenza, ricerca, dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
- Detti incarichi per un periodo limitato ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, possono essere conferiti a titolo gratuito a dipendenti del Comune collocati in quiescenza.
- Fatti salvi tutti gli altri principi e disposizioni previsti in generale per tutti gli incarichi di collaborazione autonoma è possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti cessati dal servizio e in quiescenza, solo se diversi da quelli onerosi di studio, consulenza, ricerca, dirigenziali o direttivi;

RICHIAMATE:

- le circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 del D.L. n. 90/2012” integrata dalla circolare 4/2015), le quali hanno sottolineato che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati”. Le circolari hanno, altresì, precisato che, ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi, invece, considerare l’oggetto dell’incarico
- le numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nelle pronunzie più recenti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo che lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023)

VISTA la deliberazione della Corte dei conti sezione regionale di controllo del Lazio n. 80/2024/PAR Comune di Cassino del 02/05/2024:

- con cui a seguito della seguente richiesta del Sindaco se: “al fine di prestare affiancamento al personale in servizio, prettamente assistenza, supporto e formazione prettamente operativa, senza svolgere attività di studio consulenza, né alcun tipo di attività riferibile all’espletamento di funzioni direttive o dirigenziali... è legittimo affidare al suddetto funzionario, alla data del suo collocamento in quiescenza, l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio tributi, precisando che l’attività oggetto della prestazione non consisterebbe né in un’attività di studio e/o di consulenza, né l’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma semplicemente una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.
- il Collegio ha ritenuto che nella fattispecie in esame, non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza sopra richiamata e la tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore, per cui le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario e quindi si tratta di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elenco tassativo della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

CONSIDERATO che in base ai pareri delle Corte dei conti soprarichiamati si evince:

- il divieto «tassativo» di conferimento di incarichi onerosi di studio e consulenza al personale in pensione delle pubbliche amministrazioni;
- che nella Pubblica amministrazione il personale in quiescenza può svolgere solo incarichi onerosi che non rientrano in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione quali ad esempio la formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto;

CONSIDERATO che in base alla giurisprudenza della Corte dei conti e alle disposizioni sopra citate è consentito alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento, di personale in quiescenza, in particolare, dei dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il

trasferimento delle competenze e delle esperienze per la continuità nella direzione degli uffici;

CONSIDERATO che nel mese di gennaio del corrente anno sono stati assegnati alle aree tecnica e finanziaria i nuovi responsabili del servizio, che necessitano di un periodo di affiancamento, supporto e formazione e che tale attività può essere più proficuamente svolta dal dipendente posto in stato di quiescenza con le medesime funzioni e ruoli del personale cui di recente sono state assegnate le predette funzioni;

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare l'attività consentita con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con la XXII Comunità Montana un rapporto lavorativo di natura occasionale, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RILEVATO che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della particolare comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia, riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell'esecutore;

RITENUTO quindi di esprimere la volontà di conferire all'ex dipendente rag. Antonello Rosati, in quiescenza dal 08/01/2025, l'incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa al personale cui sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile P.O. Area Economica Finanziaria ed Responsabile P.O. Area Tecnica per un periodo non superiore all'anno, formulando nel contempo indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, per l'instaurazione del rapporto contrattuale;

VISTO l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e le prescrizioni in esso contenute ai fini del conferimento dell'incarico individuale ovvero:

- corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite alla P.A. conferente;
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della P.A. conferente;
- natura temporanea e qualificata della prestazione;
- predeterminazione della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che:

- il rag. Antonello Rosati è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto come sopra indicate ;
- è stata acquisita la disponibilità dell'interessato a proseguire lo svolgimento dell'incarico di che trattasi nella modalità come sopra indicata;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e l'Ente, come disposto dal Codice di Comportamento e dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno stabilire, per l'incarico in oggetto indicato, che l'importo lordo complessivo annuale è pari ad Euro 2.500,00 (esclusa la ritenuta d'acconto del 20%) oltre IRAP ed oneri eventualmente a carico dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
Visti lo Statuto comunitario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;


Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, 147 comma 2 lettera c) e 147 bis comma 1 e del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di esprimere la volontà di conferire all'ex dipendente rag. Antonello Rosati, in quiescenza dal 08/01/2025, l'incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa al personale cui sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile P.O. Area Economica Finanziaria ed Responsabile P.O. Area Tecnica per un periodo di un anno, formulando nel contempo indirizzo al Responsabile dell'Aera Amministrativa ed Economico Finanziaria, per l'instaurazione del rapporto contrattuale e relativo impegno di spesa;
- 3) di stabilire che l'incarico conferito risulta in linea con il dettato dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto:
 - risulta funzionale all'espletamento di funzioni e servizi di pertinenza dell'Ente di rilievo istituzionale;
 - non è possibile conferire l'incarico al personale dell'Ente attualmente in servizio, in considerazione delle competenze esclusive gestite dal funzionario collocato in quiescenza;
 - la prestazione richiesta è temporanea e altamente qualificata, in quanto riconducibile all'Area contrattuale dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;
 - l'incarico è finalizzato alla formazione operativa ed all'affiancamento ai nuovi addetti operata da ex dipendente ora posto in quiescenza, in un'ottica di sostanziale continuità e passaggio di consegne nell'ambito dei medesimi servizi;
 - l'incarico è temporaneo per la durata di un anno ed è a titolo oneroso;
- 4) di dare atto che l'importo lordo complessivo annuale non potrà superare l'importo lordo complessivo annuale è pari ad Euro 2.500,00 (esclusa la ritenuta d'acconto del 20%) oltre IRAP ed oneri eventualmente a carico dell'Ente;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DELLA XXII COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI E AUSONI

Avv. Pietro Forte



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello




Pareri ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del T.U.E.E.LL.

Per la regolarità tecnica e contabile
PARERE FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA
ECONOMICA E FINANZIARIA
Rag. Paolo Pannozzo



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

PROT.N. 414 Reg. pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 07/10/2025

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello



ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000

Lì 07/10/2025

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maciariello

